

**SCHEDA**

**COLLEGATO AMBIENTALE**

Sintesi del contenuto del provvedimento

21 ottobre 2015

L'A.S. 1676-A, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, collegato alla manovra di finanza pubblica, giunge in Aula dopo un approfondito esame in sede di Commissione Ambiente, che ha determinato numerose modifiche ed integrazioni al testo giunto dalla Camera dei Deputati. Le disposizioni sono organizzate in undici capi relativi, qui di seguito sinteticamente riassunte.

## **Il Capo I** interviene in materia di **protezione della natura e sviluppo sostenibile**.

L'**articolo 1** dispone in materia di **carichi inquinanti** trasportati via nave attraverso una modifica all'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, al fine di disporre che il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima per l'adozione delle misure necessarie a prevenire il pericolo d'inquinamento o eliminarne gli effetti, sia a carico del proprietario del carico in caso di utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato. Il proprietario a tali fini deve munirsi di idonea polizza assicurativa.

L'**articolo 2**, introdotto in Commissione ambiente, interviene sulla disciplina recata nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) in materia di attività di ricerca, prospezione e **coltivazione di idrocarburi in mare**, al fine di destinare a specifiche finalità quota delle risorse derivanti dalle concessioni. In particolare, gli incrementi di aliquote pagati dai titolari delle concessioni sono destinati al Ministero dello Sviluppo economico per attività di vigilanza e controllo della sicurezza degli impianti, e al Ministero dell'Ambiente per assicurare le azioni di contrasto all'inquinamento marino e di monitoraggio - comprendenti gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero - anche grazie all'opera dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche statali preposte alla vigilanza ambientale. Vengono inoltre introdotte sanzioni (reclusione da sei mesi a tre anni) per chiunque avvii la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite per il rilascio del titolo concessorio unico.

L'**articolo 3** modifica anch'esso il codice dell'ambiente al fine di garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della **Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile**. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che la Strategia sia integrata con apposito approfondimento in materia di "crescita blu".

L'**articolo 4**, ampiamente modificato ed integrato in sede di esame in Commissione ambiente, reca disposizioni per incentivare la **mobilità sostenibile**, destinando risorse fino a 35 milioni di euro per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Tali risorse sono destinate, tra l'altro, al finanziamento di progetti per la mobilità sostenibile, quali *piedibus*, *car-sharing*, *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike sharing*, alla realizzazione di programmi di educazione e sicurezza stradale nonché di percorsi protetti, anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per il contrasto di sovrappeso e obesità. Dei programmi finanziati si dà conto attraverso pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Ambiente. E' prevista, per la definizione del programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse, l'emanazione di due decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza unificata.

In sede di esame in Commissione sono state introdotte nell'articolo 4 ulteriori disposizioni di carattere vario, tutte in ogni caso finalizzate ad incentivare la mobilità sostenibile. In primo luogo, è previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro per il recupero e la riqualificazione del tracciato

ferroviario dismesso lungo l'asse Bologna-Verona, che garantirebbe il completamento del corridoio europeo Eurovelo 7. E' poi prevista una modifica al Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per garantire essa operi anche in caso di utilizzo di velocipede per gli spostamenti casa/lavoro. Infine, si prevede che il Ministero dell'Istruzione, con proprio decreto, adotti specifiche Linee guida per favorire l'istituzione negli istituti scolastici della figura del *mobility manager*, con compiti di natura varia (organizzazione degli spostamenti casa/scuola, miglioramento dei servizi di trasporto, coordinamento con gli altri istituti scolastici), al fine di assicurare la riduzione dell'inquinamento e dei consumi energetici e la riduzione dell'utilizzo dei mezzi privati di spostamento e del traffico.

L'**articolo 5**, introdotto in sede di esame in Commissione, incrementa per il 2015 le risorse destinate all'istituzione delle **aree e riserve marine protette**, nonché alla loro gestione e funzionamento. Inoltre, estende la possibilità di istituire parchi o riserve marine ad alcune aree del Canale di Sicilia (Banchi Graham, Terribile, Pantelleria).

L'**articolo 6**, anch'esso introdotto in Commissione, reca disposizioni per il contenimento del **cinghiale** nelle aree protette e vulnerabili (attraverso il divieto di allevamento e introduzione nell'ambiente) ed alcune modifiche alla legge sulla caccia in materia di **appostamenti fissi**.

Il **Capo II** dispone in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario.

L'**articolo 7** interviene sul Codice dell'ambiente in materia di **valutazioni di impatto ambientale** riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Nel caso di condotte o cavi che fanno parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a VIA, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente. E' altresì modificato Allegato II alla parte seconda del Codice, che contiene l'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di escludere gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

L'**articolo 8**, attraverso modifica al Codice dell'ambiente, dispone che sia predisposta, per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché per gli impianti di raffinazione, di gassificazione e di liquefazione, una valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA) in conformità a linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

Il **Capo III** reca disposizioni emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia.

L'**articolo 9** modifica il decreto legislativo n. 30 del 2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/UE per lo scambio nel sistema europeo delle **quote di emissione dei gas a effetto serra**, al fine di destinare quota parte dei proventi delle aste anche, a compensazione dei costi, alle imprese certificate ISO 50001, ovvero rispondenti ai requisiti di miglioramento della prestazione energetica

e di efficienza energetica attraverso un Sistema di gestione dell'energia. Inoltre, sono introdotte, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei Registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

L'**articolo 10** prevede che, in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, i **dati ambientali** raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

L'**articolo 11** apporta alcune modifiche alla disciplina dei **sistemi efficienti di utenza** (SEU) recata dal decreto legislativo n. 115 del 2008. In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario. Con modifica introdotta in sede di esame in Commissione, si dispone infine che ai sistemi di autoproduzione di energia con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) siano attribuiti i titoli di efficienza energetica come previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 12** interviene sulla disciplina dei **sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas** inserendovi anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e quelli della lavorazione o raffinazione di oli vegetali, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. A tali fini, in caso di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti, le regioni competenti adeguano l'autorizzazione unica e il Gestore dei servizi energetici adegua la relativa qualifica degli impianti.

L'**articolo 13**, introdotto in Commissione, reca semplificazioni in materia di procedimenti di **autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia**, disponendo a tal fine che i soggetti richiedenti l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete propongano, ai diversi soggetti competenti, le modalità attraverso cui sarà effettuato il passaggio degli impianti su aree demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, linee elettriche e gasdotti, e che in mancanza di determinazioni entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, le modalità proposte siano considerate assentite.

L'**articolo 14**, anch'esso introdotto in Commissione, reca norma di interpretazione autentica relativa alle **incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** degli impianti connessi ad ambienti agricoli e alla verifica del possesso dei requisiti temporali cui sono connessi i diversi meccanismi di incentivazione.

Il **Capo IV** reca disposizioni relative al *green public procurement*.

L'**articolo 15** è finalizzato ad agevolare il ricorso agli **appalti verdi**, attraverso opportune modifiche al Codice degli appalti, in particolare sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali.

L'**articolo 16** promuove l'**adozione dei sistemi di certificazione ambientale**, stabilendo che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS (Sistema comunitario di ecogestione e audit) delle organizzazioni pubbliche e private, il possesso di certificazione Uni EN ISO 14001 emessa da organismo di accreditamento, il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio Ecolabel UE (marchio di qualità ecologica), nonché il possesso della certificazione Iso 50001 relativa ai Sistemi di gestione razionale dell'energia.

L'**articolo 17** disciplina, attraverso integrazione del Codice degli appalti, l'applicazione dei **criteri ambientali minimi (CAM)** negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP) attraverso l'inserimento, nei documenti di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP.

Anche il successivo **articolo 18** interviene in materia di **criteri ambientali minimi (CAM)** negli appalti pubblici assegnando all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione. Si prevede poi che i bandi-tipo debbano contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi e sono integrati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specificando che occorre tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi.

L'**articolo 19**, introdotto in Commissione, introduce norme per favorire l'installazione, nelle **lanterne semaforiche**, di lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade a LED.

L'**articolo 20**, modificato in Commissione, istituisce lo Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale (*Made Green in Italy*) per promuovere la competitività del sistema produttivo italiano sui mercati interno ed internazionale, che adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF) di derivazione europea. Si prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili, e sono elencati gli obiettivi delle azioni contenute nel Piano, che trovano applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L'**articolo 21**, introdotto in sede di esame in Commissione, inserisce tra i diritti oggetto di intavolazione o prenotazione nei pubblici registri immobiliari i diritti edificatori il cui trasferimento è soggetto a trascrizione e che sono previsti da normativa statale o locale o da provvedimenti di pianificazione territoriale.

Il **Capo V** reca disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da **materiali post-consumo** e dal recupero di scarti e imballaggi.

L'**articolo 22**, parzialmente modificato in Commissione, reca modifiche al Codice dell'ambiente, al fine di incentivare la **produzione e l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero di scarti ed imballaggi**, anche attraverso la stipula di contratti e accordi di programma con soggetti pubblici o privati. Gli incentivi oggetto degli accordi possono sostanzarsi

in termini di credito d'imposta, detrazioni fiscali o riduzioni IVA commisurati al valore del prodotto, e sono definiti con apposito decreto interministeriale.

Il **Capo VI** interviene in materia di **gestione dei rifiuti**.

L'**articolo 23** reca modifiche alle disposizioni che regolano l'incentivazione della **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** diverse dal fotovoltaico. Si specifica l'esclusione del legno trattato dall'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, così come l'esclusione del legno e dei rifiuti pericolosi dal sistema incentivante vigente.

L'**articolo 24** inserisce i rifiuti in **plastica compostabile**, con esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti.

L'**articolo 25**, inserito in sede di esame dalla Commissione Ambiente, stabilisce che all'utilizzazione agronomica dei **fertilizzanti correttivi**, in particolare gessi di defecazione e carbonati di calcio, si applicano le disposizioni vigenti in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

L'**articolo 26** introduce disposizioni relative alla **pulizia dei fondali marini**, stabilendo che possano essere individuati porti marittimi in cui avviare, mediante stipula di appositi accordi di programma, operazioni di raccolta e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, turismo subacqueo e di gestione delle aree marine protette. I Comuni curano le procedure per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti, in accordo con l'autorità marittima.

L'**articolo 27** interviene sulla disciplina relativa all'utilizzazione delle **terre e rocce da scavo**, al fine di escludere dalla definizione dei materiali da scavo il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei.

L'**articolo 28** reca modifiche al Codice dell'ambiente in materia di **vigilanza sulla gestione dei rifiuti**. Si procede in primo luogo a trasferire le funzioni di vigilanza del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti al Ministero dell'Ambiente, cui sono inoltre attribuite ulteriori funzioni in materia. Per favorire il rapido espletamento degli interventi ad esse connessi, si autorizza poi l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente del personale in distacco o comando presso lo stesso Ministero. Si interviene inoltre sulla disciplina dell'informazione e della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sempre al fine di favorire l'attività di vigilanza. Infine, si interviene con norme varie in materia di riciclaggio di rifiuti in polietilene, di destinatari del Sistri, dei formulari di identificazione rifiuti delle imprese agricole soci di cooperative, di termini per la classificazione dei rifiuti pericolosi.

L'**articolo 29**, introdotto in Commissione, modifica il Codice dell'ambiente in materia di gestione di rifiuti derivanti da attività di **manutenzione delle reti fognarie**, ricomprendendovi fosse settiche, impianti individuali e bagni mobili o altri tipi di analoghi manufatti, semplificando il sistema di raccolta e di trasporto rifiuti e garantendone la tracciabilità. I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva sono tenuti alla iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

L'**articolo 30** interviene sul Codice dell'ambiente in materia di raccolta e trattamento **dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi** e non ferrosi, al fine di garantire esse, laddove non effettuate dal

produttore iniziale, siano demandate esclusivamente ad imprese autorizzate iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali.

L'**articolo 31**, inserito durante l'esame in Commissione, introduce misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei SIN (Siti di interesse nazionale) attraverso modifica al Codice dell'ambiente. Si stabilisce che il soggetto nei cui confronti il Ministero ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di SIN oppure ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, possa formulare una proposta transattiva, secondo specifici requisiti di carattere generale fissati in norma. L'ammissibilità della proposta è decisa dal Ministero, con proprio decreto, ed è altresì fissato l'*iter* procedurale da seguire in caso di proposta ammissibile, che vede il coinvolgimento di Regioni ed enti locali interessati e il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'**articolo 32**, parzialmente modificato in Commissione, modifica il Codice dell'ambiente al fine di introdurre misure per incrementare la **raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti urbani**. In particolare, si dispone che il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (la c.d. ecotassa) sia posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata fissate e non più a carico dell'Autorità d'ambito, che ripartiva poi l'onere tra i comuni del proprio territorio. Si stabiliscono altresì riduzioni del tributo speciale a seguito del superamento di determinati livelli di raccolta differenziata. Il calcolo del grado di efficienza è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune, validati dall'ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività. I proventi del tributo sono destinati ad apposito fondo regionale destinato a finanziare interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. Si prevede che l'adeguamento ai nuovi target di raccolta differenziata avvenga entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme in materia.

L'**articolo 33**, introdotto in Commissione, interviene a modificare le norme relative al **contributo di sbarco** previsto per le isole minori. Viene in primo luogo innalzato il contributo e stabilito l'obbligo per il comune con sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, di destinare il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Si prevede, poi, la facoltà per i comuni di innalzare il contributo sino ad un massimo di 5 euro in relazione a determinati periodi di tempo, all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali o in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Si riformula, infine, la destinazione del gettito del contributo, aggiungendo agli interventi in materia di turismo quelli in materia di cultura, polizia locale e mobilità, raccolta e smaltimento dei rifiuti e di recupero e salvaguardia ambientale.

L'**articolo 34**, anch'esso introdotto in sede referente, estende il **tributo speciale** stabilito per il **deposito in discarica** dei rifiuti anche al conferimento in impianti di incenerimento senza recupero energetico, e il relativo gettito viene attribuito ad apposito fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime ed energia, la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

L'**articolo 35**, introdotto in Commissione, determina la disciplina applicabile ai **rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia** o comunque classificati come impianti di smaltimento mediante "incenerimento a terra".

Il nuovo **articolo 36** introduce per i Comuni la possibilità di prevedere **riduzioni** tariffarie e esenzioni dal pagamento della **TARI** per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

L'**articolo 37** reca disposizioni per il trattamento del rifiuto tramite **compostaggio aerobico** attraverso opportune modifiche al Codice dell'ambiente. Viene autorizzato il compostaggio domestico individuale, con conseguente riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Si introduce inoltre la possibilità di realizzare e mettere in esercizio, previa denuncia di inizio attività, impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, giardini e parchi e derivanti da attività agricole e vivaistiche.

L'**articolo 38**, introdotto in Commissione, mira a favorire a diffusione del **compostaggio dei rifiuti organici** effettuati sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità). A tal fine, Ministero dell'Ambiente, regioni e comuni possono utilizzare gli strumenti di pianificazione, e i Comuni possono introdurre riduzioni della TARI.

All'**articolo 39** sono dettate disposizioni per il sistema del **vuoto a rendere**, introdotto in via sperimentale e su base volontaria per imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico in vari punti di consumo. Il sistema è regolato da apposito regolamento, che determina anche le forme di incentivazione e modalità di applicazione, adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. L'eventuale conferma od estensione del sistema ad altre tipologie di prodotto sarà valutata al termine della fase sperimentale della durata di dodici mesi.

Con l'**articolo 40**, ampiamente modificato in sede di esame in Commissione, sono dettate norme in materia di **rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni**, al fine di vietare l'abbandono e la dispersione nell'ambiente di tali tipi di rifiuto. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione di tali divieti sono destinate, per la metà, ad apposito fondo del Ministero dell'ambiente e per metà ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni, e destinate a campagne di sensibilizzazione ed informazione, alla pulizia del sistema fognario e all'installazione di appositi raccoglitori per i rifiuti di prodotti da fumo.

L'**articolo 41** stabilisce che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**) adottino per i pannelli fotovoltaici per uso domestico e professionale un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

All'**articolo 42**, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 per la realizzazione di un modello di **tariffa per la gestione dei rifiuti urbani** e dei rifiuti assimilati effettivamente commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, si stabilisce che con decreto interministeriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del Collegato, siano definiti i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

L'**articolo 43** reca disposizioni per la piena attuazione delle direttive UE in materia di **rifiuti elettrici ed elettronici** e di **rifiuti di pile ed accumulatori**, con un approfondimento, introdotto in

sede di esame in Commissione, relativa ai sistemi autosufficienti, individuali e collettivi, per la gestione dei RAEE, che devono essere corredati da determinate certificazioni ISO, EMAS, o ancora altre equivalenti sottoposte ad audit. Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE potranno essere autorizzati o, come avviene attualmente, mediante autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti oppure anche mediante autorizzazioni integrate ambientali.

L'**articolo 44** stabilisce, in materia di **ordinanze contingibili e urgenti** e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, che in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, esse possono essere emesse dal Presidente della Giunta regionale, o dal Presidente della provincia ovvero dal Sindaco, esclusivamente nel rispetto delle norme disposte dalle direttive dell'Unione Europea.

All'**articolo 45** sono dettate misure per incrementare la **raccolta differenziata** e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, attraverso l'erogazione di incentivi da parte delle regioni ai comuni che raggiungono gli obiettivi di riciclaggio o adottano misure di prevenzione nella produzione di rifiuti in applicazione del Programma nazionale di prevenzione e dei programmi regionali. Con modifica introdotta in Commissione, viene inoltre autorizzata la promozione da parte delle regioni, in collaborazione con associazioni, enti locali, scuole, di campagne di sensibilizzazione e di educazione alla riduzione dei rifiuti e al loro riutilizzo e riciclo, e la stipula di convenzioni con università e istituti scientifici per promuovere ricerche e studi in supporto degli enti locali.

L'**articolo 46** abroga il divieto di **smaltimento in discarica** dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il nuovo **articolo 47**, introdotto in Commissione, aggiorna gli **obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti** in discarica, attraverso l'approvazione da parte delle regioni di appositi programmi per la riduzione dei rifiuti biodegradabili ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

L'**articolo 48** dispone che l'Ispra individui i criteri tecnici con cui determinare quando il **trattamento dei rifiuti** prima del collocamento in discarica non è necessario ai fini della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

All'**articolo 49**, introdotto in sede referente, esclude ogni autorizzazione, prescrizione o limitazione per le operazioni di **miscelazione di rifiuti** non vietate dalla normativa vigente, attraverso modifica al Codice dell'ambiente.

L'**articolo 50**, anch'esso introdotto durante l'esame in sede referente, novella la disciplina dell'**utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale**. Si stabilisce che l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione e soglia di contaminazione agli analiti presenti nei solfati di calcio qualora soddisfino alcuni requisiti, nonché derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il **Capo VII** reca disposizioni per la **difesa del suolo**.

L'**articolo 51** detta, attraverso modifica del Codice dell'ambiente, la nuova disciplina in materia di **Autorità di bacino**. In primo luogo, sono soppresse le vecchie Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa. Nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del Codice dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente, che ha funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre, si avvale anche dell'ISPRA. Le autorità di bacino elaborano il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, il piano di gestione del rischio di alluvioni, ed i programmi di intervento, ed hanno funzioni di coordinamento e sovrintendenza delle attività dei consorzi di bonifica integrale. Spetta ancora alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico. Tra le misure atte a mitigare il dissesto idrogeologico, sono prioritari gli interventi integrati miranti contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Sono specificati gli organi delle Autorità (Conferenza istituzionale permanente - che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione -, segretario generale, segreteria tecnico-operativa, Conferenza operativa e collegio dei revisori dei conti). Per quanto riguarda personale e risorse strumentali e finanziarie, l'attribuzione alle Autorità è disciplinata con decreto del Ministero dell'Ambiente. L'articolo elenca inoltre i nuovi Distretti idrografici.

L'**articolo 52** modifica, in primo luogo, il Codice dell'ambiente introducendovi nuove disposizioni in materia di **immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio geologico** elevato o molto elevato o esposti rischio idrogeologico. Sono previsti meccanismi per agevolare la rimozione o la demolizione da parte dei comuni - che sono poi tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti di rimozione o demolizione per la ripetizione delle relative spese - di immobili o altre opere realizzate in assenza o difformità dal permesso di costruire in aree a rischio geologico. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2016. E' poi introdotta una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sottraendo ai vincoli le strutture meramente temporanee con finalità turistiche autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e ai sensi delle normative regionali. Infine, si dispone che i commissari straordinari del Governo possano espletare le attività volte a eseguire interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nazionale.

Gli articoli da 53 a 56 sono stati tutti introdotti in sede di esame in Commissione. L'**articolo 53** specifica che **materiali litoidi** prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività estrattiva esercitata in base a concessioni e pagamento di canoni quale disciplina sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive.

L'**articolo 54** modifica la normativa in **materia edilizia e di silenzio assenso ai fini della tutela dell'assetto idrogeologico**, attraverso modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Si specificano in primo luogo gli articoli del testo unico in cui inserire il rischio idrogeologico come vincolo, con riferimento particolare alle competenze dello sportello unico per l'edilizia, ai procedimenti per il rilascio dei permessi di costruire, alla disciplina della DIA, alle valutazioni di difformità degli interventi, alla progettazione e messa in opera di edifici e impianti. Si dispone poi che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applica la regola del silenzio-assenso della pubblica amministrazione.

L'**articolo 55** istituisce il **Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico**, cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE e quelle imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati.

L'**articolo 56** reca disposizioni in materia di interventi di **bonifica da amianto**, attribuendo ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto verranno definite modalità e termini per la concessione del credito e i casi di revoca o decadenza dal beneficio. E' infine istituito un apposito fondo per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

L'**articolo 57** reca **semplificazione delle procedure in materia di SIC** (Siti di importanza comunitaria). Sono attribuite ai comuni le valutazioni di incidenza di alcuni interventi, quali manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici, sui SIC.

**Il Capo VIII** introduce disposizioni per **garantire l'accesso universale all'acqua**.

Con l'**articolo 58** è istituito il **Fondo di garanzia delle opere idriche** presso la Cassa depositi e prestiti; le risorse sono destinate agli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche e a garantire la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente. Il fondo è alimentato con una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzo del fondo. A garanzia della trasparenza, sul sito internet dell'Autorità è reso pubblico lo stato di avanzamento degli interventi programmati e realizzati.

L'**articolo 59** disciplina, mediante novella al Codice dell'ambiente, i **contratti di fiume**, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

L'**articolo 60** prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate **l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura d'acqua** necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Gli oneri connessi sono coperti mediante le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, disposta dall'Autorità.

In parte connesso all'articolo 60 è l'**articolo 61**, introdotto durante l'esame in sede referente, che reca disposizioni in materia di **morosità nel servizio idrico integrato**. In effetti, si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico - sulla base di criteri definiti con dPCM - adotti direttive per contenere la morosità, assicurando in ogni caso, oltre che l'equilibrio finanziario ed economico dei gestori e la copertura dei costi di esercizio, il quantitativo minimo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogno fondamentali per gli utenti morosi.

L'**articolo 62**, modificato ed integrato in sede di esame in Commissione, reca disposizioni in materia di **sovracanone di bacino imbrifero montano**. Si stabilisce che il sovracanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media

superiore ai 220 chilowatt, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento è fissato non oltre 24 mesi dalla concessione. Si dispone poi che per gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge i sovracaroni idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali. Infine, sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei piccoli comuni montani (con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) e in altri comuni aventi particolari caratteristiche.

L'**articolo 63** fa salve le competenze in materia di **servizio idrico** della Regione autonoma **Valle d'Aosta**, che provvede alle finalità di "*accesso universale all'acqua*" previste dal Capo VIII ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

L'**articolo 64**, inserito nel **Capo IX** relativo ai **procedimenti autorizzatori per infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici**, dispone che a copertura degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per i pareri ambientali richiesti, sia versato un contributo dal soggetto che presenta l'istanza.

Il **Capo X** reca disposizioni in materia di **scarichi** e riutilizzo di residui vegetali.

L'**articolo 65** dispone che le acque reflue di vegetazione dei **frantoi oleari** siano assimilate alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in fognatura, che può essere ammesso per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, sempre che non siano ravvisabili criticità nel sistema di depurazione.

L'**articolo 66** modifica il Codice dell'ambiente in materia di **scambio di beni usati**, consentendo ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Il **Capo XI** reca **disposizioni varie** in materia ambientale.

L'**articolo 67** istituisce il **Comitato per il Capitale Naturale**, al fine di assicurare il raggiungimento di obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. A tale scopo, è trasmesso annualmente al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese. Il Comitato promuove altresì l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali per monitorare l'efficacia delle politiche a tutela dell'ambiente.

L'**articolo 68** istituisce il **Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli**, che raccoglie dati e informazioni su incentivi, agevolazioni, finanziamenti ed esenzioni direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

L'**articolo 69** dispone in materia di **rifiuti speciali** per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale e per le imprese agricole, consentendo il trasporto in conto proprio verso gli impianti di

smaltimento e la conservazione della documentazione presso le associazioni imprenditoriali interessate.

Con l'**articolo 70** è disposta la **delega** al governo per l'introduzione di **sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali** (PSEA). Tra i criteri direttivi enunciati nell'articolo, si stabilisce che il sistema di PSEA deve essere definito quale remunerazione della quota di valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato; che sia attivato in caso di assegnazione di diritti di proprietà o sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune; che siano individuati i servizi oggetto di remunerazione, i loro valori e i relativi obblighi contrattuali; che i beneficiari finali del sistema siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni comunque denominate. Sono precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

All'**articolo 71** è promossa l'istituzione di **Oil free zone** al fine di favorire su base sperimentale la progressiva fuoriuscita da un'economia basata sul ciclo del carbonio e garantire gli standard europei di sostenibilità ambientale. Le Oil free zone sono aree, sostituite su iniziativa dei comuni interessati, nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, e sono avviate sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni. Le modalità di organizzazione di tali aree sono rimesse alla legislazione regionale di settore, e possono essere assicurate linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione alle attività produttive.

L'**articolo 72** stabilisce che la Presidenza del consiglio promuova la predisposizione della **strategia nazionale delle green community**, che individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare le risorse - acqua, boschi e paesaggio - al fine di impostare un piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei campi della gestione del patrimonio forestale, delle risorse idriche, della produzione di energia da fonti rinnovabili, del turismo sostenibile, in rapporto con le comunità urbane e metropolitane.

Gli articoli da 73 a 78 sono stati introdotti in sede referente. L'**articolo 73** dispone la non applicazione delle norme sui requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili agli **impianti alimentati da gas combustibili** che rientrano nella norma UNI 11528:2014, che definisce più avanzate prescrizioni relative ai materiali e alle modalità di posa, i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, le procedure da adottare per la messa in servizio degli impianti e degli apparecchi.

L'**articolo 74**, ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche e della corretta gestione degli **usi civici**, dispone che essi non possano essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento d'uso, fatto salvo il caso in cui l'opera di pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.

L'**articolo 75** reca misure per l'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione (**CITES**), stabilendo che i diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione siano rivalutati con cadenza triennale.

Con l'**articolo 76** viene esteso da diciotto a ventiquattro mesi il termine per l'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi di attuazione della normativa europea in materia di tutela

dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo da **inquinamento acustico** prodotto da sorgenti sonore fisse e mobili.

L'**articolo 77** modifica il codice civile al fine di impedire il pignoramento al debitore degli **animali da affezione** o compagnia e di quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, dei conviventi o dei figli del debitore.

L'**articolo 78** interviene sulla normativa in materia di **dragaggi**, stabilendo che i materiali derivanti da attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in Siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) qualora non siano pericolosi, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, a condizione che non vi siano rischi per la salute e per l'ambiente, e che le aree che risultino caratterizzate da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici, siano escluse dal perimetro del SIN.

Si sottolinea infine che sono state avanzate **proposte di stralcio** per gli articoli 21, 27, 28, 32 e 35, al fine di elaborare una disciplina organica in materia di consorzi, superando interventi puntuali ma parziali avanzati nel disegno di legge.